

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4703

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CEREMIGNA, BOSELLI, CREMA, BRANCATI, LEONE DELFINO, SERGIO FUMAGALLI, VILLETTI, BASTIANONI, BENVENUTO, CENTO, DI BISCEGLIE, FAGGIANO, GATTO, LUCIDI, MARIO PEPE, RICCI, ROMANO CARRATELLI, SCHMID, STANISCI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, e norme interpretative della medesima legge

Presentata il 23 marzo 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha inteso dare una adeguata risposta alla sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 5-19 maggio 1993 che (facendo seguito ad altre analoghe pronunce), aveva affermato essere « non più dilazionabile » un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di fine rapporto nell'ambito del pubblico impiego e, in prospettiva, anche nei confronti dei lavoratori del settore privato (i cui trattamenti di fine rapporto sono regolati dalla legge n. 297 del 1982).

La sentenza aggiungeva che, perdurando le differenziazioni normative, comportanti sostanziali sperequazioni tra le

diverse categorie, si sarebbe imposta « una valutazione di illegittimità della normativa complessiva ».

La legge in questione ha inteso allineare i trattamenti di buonuscita dei settori statali e parastatali a quello in vigore da alcuni anni con il « premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali e del settore sanitario ». Per questi, infatti, l'indennità integrativa speciale veniva già computata nella misura dell'80 per cento di una quota pari a un quindicesimo dell'importo annuo per anno di servizio.

Gli esercizi di calcolo per giungere all'equiparazione dei trattamenti finali tra le varie categorie furono complessi ma alla

fine risolti con le soluzioni che ci sono note.

Le quote di indennità integrativa speciale ammesse nella base di calcolo risultarono del 60 per cento per gli statali e del 30 per cento per i parastatali, con la conferma di un dodicesimo dell'importo annuo per ogni anno di servizio.

Con tali quote nelle rispettive basi di calcolo si realizza l'equivalenza del trattamento di fine lavoro nell'ambito del settore pubblico, così come prospettato con la citata sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale.

Con riferimento agli importi mensili (un dodicesimo degli importi annui), il seguente prospetto evidenzia tale risultato:

SETTORE	QUOTA STIPENDIO	QUOTA IIS	TOTALE
Enti locali	64%	64%	128%
Statali	80%	48%	128%
Parastatali	100%	30% (*)	130%

(*) C'è stato un arrotondamento a vantaggio dei parastatali.

Anche per l'estensione del periodo pregresso e, quindi, dei soggetti da ammettere al diritto di riliquidazione della buonuscita con le nuove regole bisognava fare i conti con l'esigenza di contenere la spesa entro i limiti indicati dalle disponibilità fissate dal Tesoro.

Calibrate le quote di indennità integrativa speciale da includere nella base di calcolo si è potuto definire un periodo pregresso di circa dieci anni, a decorrere dal 1° dicembre 1994. Una soluzione, questa, il più possibile « equa » visti i limiti di spesa da considerare, soprattutto per il « risarcimento » ai già pensionati. La parte di onere più rilevante ha riguardato infatti quest'area.

Si è dovuto prevedere, perciò, un piano quinquennale di finanziamento e di erogazione dei benefici per scaglioni temporali di cessazione dal servizio, che, purtroppo, sono stati fatti slittare per due volte consecutive, con leggi finanziarie.

Il punto critico della legge, al quale i proponenti intendono dare soluzione, è quello dell'obbligatorietà della domanda riferita all'arco di tempo messo a dispo-

sizione. Ciò è tanto più vero se si considera che:

a) la legge n. 87 del 1994 è entrata in vigore il 6 febbraio 1994 e che per tutti gli adempimenti organizzativi enti previdenziali e Ministeri vigilanti hanno avuto circa due mesi;

b) nel periodo restante, aprile-settembre, per vari motivi molte persone, soprattutto gli anziani, seguono cure termali ed in luglio ed agosto molti soggiornano fuori dagli abituali luoghi di residenza;

c) l'informazione messa in campo dagli enti, anche per tali motivi, non è stata in grado di raggiungere tutte le persone interessate.

Occorre aggiungere, inoltre, che bisognava recarsi presso gli uffici degli enti per compilare moduli appositamente predisposti.

Nessuno può affermare, dunque, che il periodo consentito per le domande sia stato adeguato alle obiettive esigenze.

Sono più di 50 mila [solo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) ne risultano 47 mila] i pensionati (o i loro eredi) che non hanno potuto presentare domanda in tempo utile per mancanza di una adeguata informazione e sono stati ingiustamente tagliati fuori da un diritto che la legge loro garantiva, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti.

È per tale motivo che anche in questa legislatura sono state presentate, sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati, numerose proposte di legge tese alla riapertura dei termini.

Un secondo problema si intende risolvere con la presente proposta di legge, che riguarda una parte di pensionati *ante* 30 novembre 1984. Esso non attiene però a una norma della legge, ma ad una sua interpretazione e applicazione « restrittiva ».

L'amministrazione non ha finora riconosciuto validità interruttiva della prescrizione quinquennale alle istanze amministrative, accordandola ai soli ricorsi colti-

vati in sede giurisdizionale; ciò in contrasto con l'articolo 2943, quarto comma, del codice civile, secondo il quale qualsiasi atto scritto vale ad interrompere la prescrizione.

La presente proposta di legge vuole, con una norma di interpretazione autentica, porre sullo stesso piano del diritto alla prestazione, sia i ricorrenti in sede amministrativa sia quelli che hanno costretto l'amministrazione a difendersi in sede giurisdizionale e ad affrontarne tutti gli oneri conseguenti.

Infine vogliamo precisare un punto che certamente il rappresentante del Tesoro solleverà ed è quello degli oneri che comporterà l'applicazione della presente legge.

Tali oneri erano già previsti nel prospetto che il Tesoro stesso provvide a presentare durante l'esame della legge n. 87 del 1994 e che riguardavano tutti i circa 500 mila pensionati, cessati dal servizio nell'arco del decennio pregresso considerato. La previsione di finanziamento quin-

quennale era, come si può immaginare, abbastanza prudentiale e considerava la copertura anche delle prestazioni spettanti a quanti, pur cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984, « non avevano esaurito i rapporti giuridici » relativi alla liquidazione della indennità integrativa speciale nella buonuscita.

C'è da aggiungere, infine, che la finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del 1996) nel prescrivere il secondo slittamento delle *tranche* non ancora liquidate, ha precisato che le eventuali residue somme, sostenute dagli enti per il pagamento delle spettanze, dovranno essere ad essi rimborsate dal Tesoro a decorrere dall'anno 2000. Il che sta a conferma del fatto che l'insieme dell'operazione di finanziamento connessa alla legge n. 87 del 1994 è ancora in corso e che, nel suo ambito, possono trovare ragionevolmente posto le soluzioni indicate dalla presente proposta di legge, senza bisogno di nuovi stanziamenti aggiuntivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I termini per la presentazione delle domande, di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sono riaperti per un periodo di centottanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, va interpretato nel senso che, per rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento, giuridicamente non esauriti, sono da intendere anche quelli di coloro che, con istanza in sede amministrativa, nel rispetto dei termini di prescrizione, avevano esplicitamente chiesto che venisse loro computata l'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita o analogo trattamento.

ART. 3.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e tempi di erogazione dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2, tenendo conto della data di cessazione dal servizio e privilegiando quei pensionati che hanno più di settanta anni di età o che si trovano in precarie condizioni di salute.

2. Sulle somme da corrispondere ai sensi del comma 1 non sono computati interessi e non sono attuate rivalutazioni monetarie.

ART. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti già previsti dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

